

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE - MARCHE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS con sede in Novedrate (CO), Via Isimbardi n.10, Codice Fiscale 90027520130, PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, legalmente rappresentata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 32 dello Statuto, dal Presidente Prof. Marco Margarita [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo.

E

SOGGETTO OSPITANTE

IC SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO – ACQUAVIVA PICENA

Codice ATECO.....

Con sede legale in [indirizzo della sede legale]: PIAZZA BACHELET SNC

CAP 63077 Comune: MONSAMPOLO DEL TRONTO Provincia: ASCOLI PICENO

Codice fiscale: 80006110441

Partita I.V.A.:

Indirizzo mail: apic80600p@istruzione.it

Pec: apic80600p@pec.istruzione.it

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Prof. Paolo Mauriello

[REDACTED]

Comune: [REDACTED]

Provincia: [REDACTED]

PREMESSO CHE

L'Università, nel rispetto della vigente normativa, intende promuovere il tirocinio come parte essenziale sia del percorso di studi curricolare che di quello extracurricolare. In particolare, l'iniziativa mira a introdurre gli studenti al mondo della professione docente, promuovendo, in parallelo, un affinamento più completo ed efficiente delle competenze necessarie per gli insegnanti delle scuole secondarie. A tal fine l'Università, in virtù del D.P.C.M. 4 agosto 2023, ha intenzione di attivare i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a partire dall'anno accademico 2023/24, nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio diretto presso gli Istituti Scolastici del Sistema nazionale di istruzione;

TENUTO CONTO

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, nello specifico all' art.4 comma 4 lettera b), all' art 5 comma 2 lettera a) all' art 9 comma 5 e all'art.11 comma 2 e 4;

- che in conformità al D.P.C.M. 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, si prevede, in occasione della sua prima attuazione, che per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 vengano applicate le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale 93/2012, articolo 2: tale decreto definisce la necessità di stipulare convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche e le entità accademiche, al fine di regolare lo svolgimento delle attività di tirocinio. Inoltre, lo stesso decreto, all'articolo 8, stabilisce che le Università riconoscano alle Istituzioni Scolastiche una quota del contributo d'iscrizione ai percorsi formativi.

- che ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DM 93/2012, il tirocinio può essere svolto presso l'Istituzione Scolastica di servizio, anche se non accreditata.

CONSIDERATO

che la quota di contributo per ogni tirocinante accolto per gli Istituti scolastici della regione Marche ammonta a euro 200,00. Ai fini dell'erogazione di tale importo, si richiede l'invio di apposita comunicazione al termine del tirocinio al seguente indirizzo di posta elettronica: saldo.tirocini@uniecampus.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Costituiscono oggetto del presente accordo le condizioni e la disciplina delle attività di tirocinio per gli studenti iscritti ai corsi universitari di formazione iniziale dei docenti ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è definita in base alla tipologia di percorso abilitante frequentato dallo studente ed a quanto previsto dal DPCM 4 agosto 2023. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art.4 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.6.
5. secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del DPCM 4 agosto 2023 per ogni CFU di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi classe è pari ad almeno dodici ore. In ogni caso il tirocinio prevede la compilazione e la discussione dell'*E-Portfolio* delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

ARTICOLO 4

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, l'Università si avvale dell'ausilio dei tutor coordinatore e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
2. Il tutor coordinatore:
 - a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'*E-Portfolio*;

c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;

d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

3. Il tutor dei tirocinanti:

a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;

b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti

ARTICOLO 5

1. Il tirocinante è assicurato:

a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 59/CSR del 17 aprile 2025, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale

Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto ospitante a farsi carico della formazione specifica, se necessaria.

L'Azienda/Ente ospitante provvederà, in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante (sia dipendente diretto della struttura che non) e lì ove dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il medesimo a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs 81/2008 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale. Il soggetto promotore si farà carico di oneri relativi alla sola visita medica.

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7

1. L'ente ospitante si impegna a:

- garantire in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) il rispetto e l'attuazione del progetto di tirocinio concordato;
- consentire al tutor coordinatore di contattare il tirocinante e il tutor dei tirocinanti per verificare, anche in itinere, lo sviluppo del percorso;
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la relativa documentazione necessaria per lo svolgimento e la conclusione delle attività di tirocinio;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente accada al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

ARTICOLO 8

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'Istituto Scolastico;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività effettuate durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dall'Università e redigere una relazione finale sull'attività svolta.

ARTICOLO 9

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).

2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.

3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7".

ARTICOLO 10

1. La presente Convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

2. l'imposta di bollo da apporre sull'originale del documento è a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 11

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 12

1. In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO – PERCORSI ABILITANTI DOCENTI

Il/La sottoscritto/a Prof. Paolo Mauriello

in qualità di Dirigente Scolastico del soggetto ospitante IC SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO – ACQUAVIVA PICENA ad integrazione della convenzione in oggetto,

DICHIARA (selezionare una sola opzione)

☒ **Scuola già accreditata**

Che il soggetto ospitante risulta inserito nell'elenco delle scuole accreditate ad accogliere tirocinanti dei percorsi abilitanti docenti dell'USR della regione di appartenenza.

☐ **Scuola in possesso dei requisiti per accreditamento**

Di possedere i requisiti necessari all'inserimento nell'elenco delle scuole accreditate ad accogliere tirocinanti dei percorsi abilitanti docenti dell'USR della regione di appartenenza. Dichiaro inoltre di voler provvedere all'accREDITAMENTO al suddetto elenco non appena sarà possibile.

☐ **Accoglienza in deroga (art. 6 D.M. 93/2012)**

Di accogliere il tirocinante "in deroga", ai sensi dell'art. 6 del D.M. 93/2012, in quanto attualmente in servizio presso il nostro Istituto.

Per il soggetto ospitante:

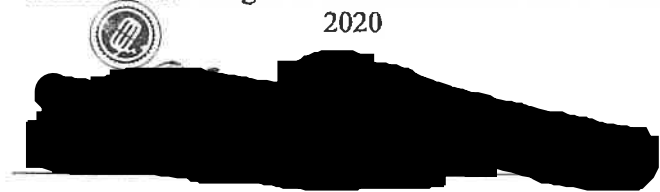
Per il soggetto ospitante:



Per il soggetto promotore:

Università Telematica E-Campus

rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente
Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosisio, giusta delega
conferita dal consiglio di amministrazione del 26 Marzo
2020



Novedrate, Data